



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**TERMOLI**  
**Cancelleria Civile**

**AVV. GIANCARLO CASALE**  
**RINVII D'UFFICIO**

- Udienza del 25.02.2021

al 30.03.2021 per i seguenti R.G.

576/20 – 783/18 – 1063/19 – 245/20 – 428/20 – 578/20 – 865/18 –  
284/20 – 347/20 – 278/20 – 586/19 – 288/20 – 290/20 – 316/20

CON NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA COME DA  
PROVVEDIMENTO

al 22.04.2021 per i seguenti R.G.

464/19 – 487/19 – 946/20 – 638/19 – 743/20 – 790/20 – 1186/18 –  
748/19 – 889/19 – 1022/19 – 127/20 – 629/20 – 820/20 – 914/20

IN PRESENZA ORARI GIÀ FISSATI

In ossequio ai protocolli n. 194-21/U e 274/21

**Termoli, 08.02.2021**

IL CANCELLIERE  
sig.ra *Marielena Sciusco*



IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giancarlo Casale

*Avv. G. Casale*

**Depositato in Cancelleria**  
**Termoli, li 08/02/21**

IL CANCELLIERE  
sig.ra *Marielena Sciusco*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
TERMOLI

**Udienza del 25.02.2021 rinviata al 30.03.2021**

Il Giudice di Pace dispone che l'udienza si svolga mediante TRATTAZIONE SCRITTA e, pertanto, INVITA le parti a non comparire personalmente in udienza ed a depositare brevi note scritte contenente le istanze e le eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità, da depositarsi fino a cinque giorni prima dell'udienza sul seguente indirizzo pec: [gdp.termoli@giustiziacert.it](mailto:gdp.termoli@giustiziacert.it) ed ulteriore termine fino alle ore 12,00 del giorno antecedente l'udienza per depositare eventuali repliche.

In ossequio ai principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ciascun difensore comunicherà al collega di controparte, immediatamente dopo il deposito delle note, una copia di queste ultime, attestandone la conformità all'originale inviato a mezzo pec.

Previa verifica della rituale comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale il giudice decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i consequenziali provvedimenti per la prosecuzione del procedimento ovvero trattenendo la causa per la decisione.

Il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti; se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 del codice di procedura civile.

Termoli, 08.02.2021



IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giancarlo Casale